



# CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

## Settore Finanze e Tributi

Publicato all'albo pretorio dal 17/11/2021 al 02/12/2021 Reg. pubb. N. 1017

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 459 del 11/11/2021 **Registro Unico di Segreteria**

Numero di Settore 66 del 11/11/2021

**OGGETTO:** Presa d'atto della istanza di dimissioni volontarie a decorrere dal 01/05/2022 (protocollo n. 17090 del 14/09/2021) presentata dalla dipendente G.P. matricola 430 con diritto a pensione anticipata e contestuale collocamento a riposo per tale motivazione.

### IL RESPONSABILE

Premesso che:

con istanza assunta al protocollo generale al n. 17090 del 14/09/2021, agli atti di questo ufficio, la dipendente G.P. Istruttore Direttivo Categoria D1 – Pos. Econ. D4 matricola 430 ha chiesto di essere collocata a riposo dal 01/05/2022;

il D.L. 6/12/2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22/12/2011, ha apportato modifiche in materia previdenziale dal 01/01/2012 (cosiddetta riforma Fornero);

Rilevato che:

l'art. 24 c. 10 della legge 214/2011 sancisce che l'accesso alla pensione "anticipata" con un'età inferiore ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 (66 anni), è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di anni 42 e mesi 10 per gli uomini, mentre per le donne è pari ad anni 41 e mesi 10, con riferimento ai soggetti che raggiungano i requisiti nell'anno 2012;

i prescritti requisiti contributivi sopra riportati sono incrementati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di altro mese a far data dal 2014;

l'art. 24 c. 12 legge n. 214/2011 prevede l'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita di mesi 3 a decorrere dal 01/01/2013, in aggiunta ai requisiti contributivi di cui al c. 10; l'art. 1 c. 113 della legge n. 190 del 23/12/2014 ha modificato le disposizioni di cui all'art. 24 c. 10 della legge 214/2011 in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, nel senso che non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31/12/2017, le penalizzazioni previste per coloro che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni d'età;

il Dipartimento della F.P. con nota protocollo DPF 24210 del 16/04/2015, ha fornito chiarimenti operativi relativi all'art. 1 c. 113 legge 190/2014, per cui il diritto alla pensione anticipata, relativamente al biennio 2014-15 si ottiene con un'anzianità contributiva di anni 42 e mesi 6 per gli uomini, di anni 41 e mesi 6 per le donne, mentre dal 01/01/2016 al 31/12/2018 occorrono 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e mesi 10 per le donne;

Atteso che:

il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e Finanze del 05/12/2017 (pubblicato sulla GU serie generale n. 289 del 12/12/2017) ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, secondo le norme richiamate in premessa, sono ulteriormente incrementati di mesi 5 (per le pensioni anticipate) e di mesi 4 (per le pensioni di vecchiaia);

per effetto di quanto stabilito, pertanto, nel triennio 2019 - 2021 l'età prevista per il collocamento a riposo per limiti d'età è fissata al compimento del 67esimo anno, mentre l'anzianità contributiva complessiva nello stesso periodo per accedere alla pensione anticipata deve essere pari ad: anni 43 e mesi 3 (uomini), anni 42 e mesi 3 (donne);

la circolare INPS n. 62 del 04/04/2018 ha fornito chiarimenti in merito al decreto 5 dicembre 2017, per l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, modificando i criteri per la determinazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita, art. 1 c. 146 legge n. 205/2017 (legge bilancio anno 2018);

l'anzianità contributiva prevista per il diritto e l'accesso al trattamento di quiescenza (art. 24 c. 10 e 12 legge 214/2011) deve essere pienamente raggiunta, senza operare arrotondamenti;

Letti:

l'articolo 15 c. 1 del dl n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni in legge n. 26 del 28/03/2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" il quale stabilisce che il c. 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214,(cd. Legge Fornero) è sostituito dal seguente: "a decorrere dal 01/01/2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della legge 08/08/1995 n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, mentre il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti";

il c. 3 del citato Decreto Legge stabilisce, inoltre, che i soggetti che maturano i requisiti di cui al presente comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 01/01/2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 01/04/2019;

la circolare INPS n. 11 e Messaggio n. 395 del 29/01/2019 con i quali si prende atto di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019;

Accertato che: la dipendente è stata assunta 01/09/1982 e da tale data iscritta alla ex Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (ora INPS - Gestione ex INPDAP), ottenendo la valutazione ai fini dell'anzianità contributiva, del seguente periodo utile ai fini del trattamento di quiescenza:

Ricongiunzione	dal 01/05/80	al 31/07/82	Anni 02	Mesi 2	Giorni 25
Servizio	dal 01/09/82	al 31/07/22	Anni 39	Mesi 11	Giorni 0
Totale			Anni 42	Mesi 1	Giorni 25

Visto che:

l'interessata ha maturato il diritto a pensione anticipata previsto dall'art. 24 c. 10 legge n. 214/2011 ed articolo 15 c. 1 decreto legge n. 4 del 28/01/2019, in quanto al 30/04/2022, vanta un'anzianità contributiva di anni 42, mesi 01 e giorni 25 superiore ai requisiti previsti per le dipendenti di sesso femminile (anni 41 e mesi 10) e pari a quella per l'accesso immediato al trattamento di quiescenza anticipato, a far data dal 01/05/2022;

Lette:

la legge n. 243 del 23/08/2004;

la legge n. 247 del 24/12/2007;

la legge n. 122 del 30/07/2010;

Visto:

l'art. 24 commi 10 e 12 legge n. 214 del 22/12/2011;

il decreto legge n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni in legge n. 26 del 28/03/2019;

la circolare n. 11 ed il Messaggio INPS n. 395 del 29/01/2019;

Ritenuto:

di prendere atto ed accogliere la domanda presentata dalla dipendente di cui trattasi, assunta al protocollo generale il 14/09/2021 al n. 17090, collocandola a riposo a domanda dal 01/08/2022, ai sensi dell'art. 24 c. 10 e 12 legge n. 214 del 22/12/2011 e art. 15 c. 1 dl n. 4 del 28/01/2019, convertito in legge n. 26 del 28/03/2019;

#### DETERMINA

Per quanto in narrativa espresso, che s'intende formalmente e integralmente richiamato e trascritto:

- accogliere l'istanza assunta al n. di protocollo 17090 del 14/09/2021 presentata dalla dipendente G.P. – Istruttore Direttivo Categoria D1 – posizione econ. D4 matricola 430;

- di dare atto che ha di dare atto che la Sig. G.P. matricola 430, alla data del 31.07.2022 (ultimo giorno lavorativo), avrà maturato un'anzianità contributiva di 42 anni, 1 mese e 25 giorni, utile a pensione presso l'Inps - Gestione ex Inpdap;

- collocarla a riposo per dimissioni volontarie a decorrere dal 01 agosto 2022, con diritto e accesso immediato alla pensione anticipata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 commi 10 e 12 della legge n. 214 del 22/12/2011, art. 15 c. 1 dl n. 4 del 28/01/2019 convertito in legge n. 26 del 28/03/2019;

- provvedere successivamente all'attivazione delle procedure previste per il conferimento del trattamento ordinario di pensione diretto anticipato e indennità premio di servizio, secondo le vigenti disposizioni in materia;

Il Responsabile del Settore  
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
N. **1017** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **17/11/2021**.

Venafro, lì 17/11/2021

Il Funzionario Incaricato  
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, lì 17/11/2021

Il Funzionario Incaricato  
Dott.ssa Elisa ESPOSITO